PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA BASILICATA E DELLA PROVINCIA DI COSENZA COLPITI DA CALAMITA' ATMOSFERICHE NEL MARZO-APRILE 1973

Art. 32

Esenzioni fiscali per erogazioni a favore delle popolazioni colpite

Le erogazioni in denaro o in natura, effettuate entro il 31 dicembre 1973 in favore delle popolazioni dei comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle societa'. Le stesse erogazioni sono esenti da ogni altro tributo locale.

Versione in vigore dal 25 novembre 1973, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamita' atmosferiche nel marzo-aprile 1973
Estremi	Decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-della-basilicata-e-1973/art-32-esenzioni-fiscali-per-erogazioni-a-favore-delle-popolazioni-colpite

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it